

DIRITTO ANNUALE ANNO 2009

(D.M. 30 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19 maggio 2009)

Scadenza ordinaria per il pagamento: entro il 16 giugno 2009 oppure dal 17 giugno 2009 al 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.

Scadenza per i contribuenti soggetti agli studi di settore: entro il 6 luglio 2009 oppure dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.

DIRITTO ANNUALE DOVUTO IN MISURA FISSA

Natura giuridica	Importo sede	Importo U.L.
Imprese individuali (iscritte nella sezione speciale)	€ 88,00	€ 18,00
Società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 110,00	-
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	€ 110,00
Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 02/02/2001, n. 96	€ 170,00	€ 34,00

DIRITTO DETERMINATO APPLICANDO LE ALIQUOTE PER SCAGLIONE DI FATTURATO (soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese)

Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	
fino a	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro)

Si rammenta che dal 2008 è venuto meno il regime transitorio che prevedeva la clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative dei diritti.

Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00.

Imprese esercenti attività di distribuzione carburanti

Ai sensi dell'art. 44 della legge 99/09, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2009, il fatturato da considerarsi per il calcolo del diritto annuale doveva essere inteso al netto delle accise. Le imprese che, nel rispetto della scadenza ordinaria per il versamento del diritto annuale, hanno provveduto al versamento del diritto annuale 2009, possono compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2010 (nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 63772 del 14 luglio 2009).

DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2009

Natura giuridica	Importo sede	Importo U.L.
Imprese individuali (iscritte nella sezione speciale)	€ 88,00	€ 18,00
Imprese individuali (iscritte nella sezione ordinaria)	€ 200,00	€ 40,00
Società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
Società cooperative	€ 200,00	€ 40,00
Consorzi	€ 200,00	€ 40,00
Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 110,00	-
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	€ 110,00
Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 02/02/2001, n. 96	€ 170,00	€ 34,00
Società di persone	€ 200,00	€ 40,00
Società di capitali	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali di imprese già iscritte (nuove unità locali)	-	€ 40,00